

**COMUNE DI VILLABATE  
(PROVINCIA DI PALERMO)**

**REGOLAMENTO SULLE  
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

**ART. 1**  
**ISTITUZIONE**

1. Il Consiglio Comunale una volta insediatosi, a mente dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Consiliare, istituisce al suo interno Commissioni Consiliari Permanenti, al fine di consentire l'approfondimento e lo studio dei problemi inerenti l'Amministrazione Comunale.

**ART. 2**  
**COMPOSIZIONE**

1. Ciascuna Commissione è formata da n° 8 Consiglieri Comunali designati dai Gruppi Consiliari, in misura complessivamente proporzionale alle proprie rappresentanze consiliari.
2. Nella designazione alle varie Commissioni, ciascun Gruppo dovrà tenere presente le specifiche competenze tecniche dei vari Consiglieri.

**ART. 3**  
**COSTITUZIONE**

1. Vengono costituite sei Commissioni così articolate:
  - 1) AFFARI GENERALI – BILANCIO – FINANZE – PERSONALE
  - 2) CULTURA – SPORT – TURISMO – SPETTACOLO – PROBLEMI DEI GIOVANI – PUBBLICA ISTRUZIONE
  - 3) IGIENE – SANITA' – FAMIGLIA – CONDIZIONE FEMMINILE – MINORI – SOLIDARIETA' SOCIALE – POLIZIA MUNICIPALE
  - 4) URBANISTICA – TERRITORIO ED AMBIENTE – RECUPERO EDILIZIO – LAVORI PUBBLICI – VIABILITA' – TRASPORTI – TRAFFICO – AREA METROPOLITANA
  - 5) AGRICOLTURA – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – COOPERAZIONE – ANNONA – SERVIZI A RETE
  - 6) VIGILANZA

**ART. 4**  
**NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE**

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Sindaco e la Giunta Comunale dell'avvenuta costituzione e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna di esse.

**ART. 5**  
**INSEDIAMENTO**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro venti giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Le Commissioni, nella prima adunanza, procedono nel loro seno alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separata votazione a scrutinio palese. Ogni componente può votare per un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti e, in caso di parità, i più anziani di età.
4. In occasione di variazioni alla composizione della/e Commissione/i Consiliare/i, votate dal Consiglio Comunale, a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi causa, di uno o più Consigliere/i componente/i la/e Commissioni, a richiesta di 5 componenti la medesima/e, si potrà procedere alla votazione per l'azzeramento, e conseguente rielezione alle cariche di Presidente e Vice-Presidente.

#### **ART. 6 FUNZIONAMENTO**

1. Il Consigliere che ne faccia richiesta, può assistere alle riunioni delle Commissioni per essere sentito sull'argomento in trattazione. La Giunta può chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni e chiarimenti.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei componenti la Commissione, più il Presidente o il Vice-Presidente.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei presenti.

#### **ART. 7 CONVOCAZIONE**

1. Il Presidente della Commissione, anche d'intesa col Vice-Presidente, convoca la Commissione per iscritto, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Presidente della Commissione, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, può convocare la Commissione per attività di studio e/o indirizzo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione, e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano per età.
4. Possono essere convocate, altresì, su richiesta di 2/3 dei componenti la Commissione per l'esame di argomenti all'ordine del giorno.
5. E' concessa al singolo componente la facoltà di fare includere argomenti specifici nell'ordine del giorno della seduta.
6. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione del Presidente, non venga diversamente stabilito.
7. Due o più Commissioni possono essere convocate insieme per discutere argomenti di comune interesse, in questo caso assume la Presidenza il Presidente di Commissione più anziano per età.

## **ART. 8**

### **PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA**

1. Gli Assessori hanno l'obbligo di partecipare e di relazionare ogni volta che il Presidente della Commissione ne faccia richiesta. Gli Assessori possono partecipare senza diritto di voto, ai lavori della Commissione, nella branca di loro competenza.

## **ART. 9**

### **SEGRETERIA – VERBALIZZAZIONE**

1. A ciascuna Commissione è assegnato, su indicazione del Presidente, un impiegato per esercitare mansioni di Segretario, al quale spetta compilare e conservare i verbali sommariamente redatti.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **ART. 10**

### **RELAZIONE E COMUNICAZIONI**

1. Per ciascun oggetto in esame, la Commissione potrà nominare un relatore incaricato di riferire al Consiglio. Ove occorre, per gli oggetti più importanti, potrà essere redatta una relazione scritta di maggioranza ed eventualmente di minoranza.
2. Di tutte le determinazioni delle Commissioni sugli oggetti ad esse sottoposte, i rispettivi Presidenti dovranno dare comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio.

## **ART. 11**

### **ASSEGNAZIONE AFFARI**

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di quindici giorni, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

## **ART. 12**

### **INDAGINI CONOSCITIVE**

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici Comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

**ART. 13**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dai 3/5 del Consiglio Comunale.